

N. 4810 / 09 R.A.C.C.

217/11  
sent. n. 22.1.11  
ca. 14 FEB. 2011  
rep. di 667/11  
fond. n. 504/11  
repart. n. 504/11

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI UDINE  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini Drigani, ha pronunciato la seguente

14 FEB 2011  
2011  
2011

**II CASO.it**

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n.4810/09 R.A.C.C., promossa con atto di citazione notificato in data 22.7.2009

CURATELA FALLIMENTO A [REDACTED] S.R.L.

con il proc. e dom. avv. M [REDACTED] B [REDACTED] per mandato a margine dell'atto di citazione ed ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato con provvedimento 23.7.2008 emesso dal Giudice delegato al fallimento

Spese:  
pagamento  
con spettiva

- ATTORE -

**CONTRO**

V [REDACTED] A [REDACTED], titolare dell'impresa individuale AGRITURISMO "V [REDACTED] A [REDACTED]"

con il proc. e dom. avv. P [REDACTED] P [REDACTED] per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.12.2009


- CONVENUTO -

**Oggetto: pagamento corrispettivo derivante da contratto di appalto.**

## CONCLUSIONI

Per parte attrice: come da atto di citazione e da memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 22.2.2010.

Per parte convenuta: come da memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 1 datata 22.2.2010.



**CASO.it**  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione notificato il 22.7.2009 la Curatela del Fallimento A [redacted] s.r.l. conveniva in giudizio V. A. [redacted], titolare dell'impresa individuale Agriturismo V. A. [redacted] onde ottenere il pagamento di quanto ancora a lei dovuto a fronte del contratto di appalto stipulato inter partes in data 15.10.2001 ed avente ad oggetto la ristrutturazione del fabbricato da destinare ad agriturismo ed abitazione del convenuto sito in Comune di G. [redacted]. Deduciva di avere eseguito sia i lavori appaltati che altri lavori extra contratto e di avere emesso fatture per complessivi euro 362.349,83 di cui euro 8.745,63 non ancora pagati; che l'importo fatturato non comprendeva gli ultimi lavori eseguiti, come pure quelli eseguiti in economia, né quelli commissionati extra contratto, ancora da fatturare; che la fallita ed il convenuto, nel mese di settembre 2002, avevano concordato di chiudere l'appalto con il versamento, da parte del V. di ulteriori euro 72.303,94. Instava pertanto in via principale per la condanna del convenuto al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 72.303,94, interessi legali e spese rifuse; in via subordinata affinché il convenuto venisse condannato al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 8.206,76 a titolo di saldo del contratto di appalto; dell'importo di euro 9.420,17 per la predisposizione del Piano di Sicurezza

e Coordinamento e dell'importo di euro 155.493,61 a titolo di saldo delle altre prestazioni eseguite in suo favore dalla società fallita; interessi legali e spese rifuse. Ritualmente costituitosi in giudizio A [redacted] V [redacted] si opponeva, nel merito, alla domanda ex adverso proposta e ne chiedeva il rigetto, con il favore delle spese, asserendo di nulla dovere a controparte e di non avere mai sottoscritto accordo transattivo alcuno con la società poi fallita; in via preliminare eccepiva la incompetenza del Tribunale di Udine in ragione della clausola compromissoria contenuta all'art. 15 del contratto di appalto e proponeva infine eccezione riconvenzionale finalizzata alla compensazione di ogni eventuale credito attoreo con il proprio controcredito vantato a titolo sia di penale per ritardo nell'esecuzione dei lavori, sia dei vizi e difetti dell'opera e quantificato in complessivi euro 156.500,00. Chiedeva infine la condanna della Curatela al risarcimento danni ex art. 96, comma 3, c.p.c.; spese rifuse.

Instauratosi il contraddittorio, previo deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza dd. 18/10/2010, sulle riportate conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di conclusioni ed eventuali repliche.

GASO.it

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta in ragione della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto è fondata e va pertanto accolta. Risulta documentale il fatto che il contratto di appalto stipulato tra V [redacted] e la ditta A [redacted] s.r.l. in data 15.10.2001 contiene, all'art. 15, una clausola arbitrale del seguente tenore: *"In caso di controversie sarà nominato un arbitro. Il Collegio Arbitrale Giudicante sarà composto da tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti (uno ciascuna). Il terzo arbitro, che avrà funzione di presidente, sarà nominato dai primi due entro dieci giorni dalla loro nomina ed in caso di mancato accordo, dal Presidente degli Architetti della Provincia di Udine, su istanza anche di una sola delle parti e dal suo arbitro"*.

Handwritten mark or signature.

Le parti, dunque, avevano inteso devolvere ogni futura controversia derivante dal contratto di appalto ad un collegio arbitrale, con conseguente incompetenza dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c.

Parte attrice sostiene che questa clausola arbitrale non sarebbe opponibile al Fallimento, poiché le uniche due ipotesi che costituiscono eccezione al principio di cui all'art. 24 L.F. – regola generale che afferma la competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale Fallimentare nell'accertamento dei crediti – risulterebbero inapplicabili ed inconferenti al caso di specie. Infatti, per un verso alla data della dichiarazione di fallimento gli arbitri non erano ancora stati nominati e per altro verso il rapporto contrattuale tra le parti (V. A. [redacted] ed A. [redacted] [redacted] s.r.l.) si era già esaurito, dovendosi così escludere ogni possibilità per il Curatore di subentrare nel rapporto già esaurito. In conclusione, secondo la tesi avvalorata dall'attrice la questione de qua potrebbe essere efficacemente sintetizzata con l'affermazione che *"intervenuta la dichiarazione di fallimento di una delle parti, la clausola compromissoria diviene inoperante ex lege, con conseguente devoluzione della controversia alla competenza del Tribunale Fallimentare, che ha carattere funzionale ed inderogabile, a meno che essa sia compresa in un contratto in cui il Curatore è subentrato"*. Sempre secondo l'assunto della Curatela, al momento della dichiarazione di fallimento nel patrimonio della s.r.l. A. [redacted] s.r.l. ci sarebbe stato un semplice credito che, essendo già attratto al patrimonio del fallito, doveva necessariamente venire riscosso dalla Curatela nell'interesse della massa dei creditori nelle forme ordinarie e, quindi, davanti al Tribunale Fallimentare.

Ad avviso di questo Giudicante, invece, il problema che si pone nella fattispecie de qua concerne proprio l'applicabilità al caso in esame della seconda delle due eccezioni alla regola generale sancita dall'art. 24 L.F. ed ammessa, come eccezione, da parte della stessa Curatela Fallimentare. In altre parole: se il Curatore sia o non sia subentrato nel contratto di appalto stipulato da V. A. [redacted] con la società fallita. Non sembra francamente di poter sostenere la tesi secondo cui il rapporto tra il V. e la società si fosse esaurito alla data di dichiarazione di fallimento della ditta appaltatrice. Appare invece che la Curatela agisca oggi proprio in virtù di quel contratto onde ottenerne la corretta esecuzione e, quindi, il pagamento del corrispettivo pattuito oltre al pagamento dei lavori eseguiti extra contratto (ancora da determinarsi nell'*an* e nel *quantum*) ed il convenuto eccepisca vizi e difetti dell'opera con conseguente richiesta di riduzione del prezzo concordato e pagamento della penale pattuita per il ritardo nella consegna

e dal  
tenza  
le al  
zio di  
le ed  
ti -  
verso  
nati  
rows  
ogni  
sione,  
essere  
me di  
te ex  
i del  
o che  
mpre  
to nel  
plice  
nente  
forme


cie de  
e due  
come  
ratore  
con la  
cui il  
me di  
oggi  
ndi, il  
extra  
episca  
rezzo  
segna

dell'opera stessa. Infatti, non è stato documentato l'accordo transattivo asseritamente intervenuto tra le parti contrattuali nel mese di settembre 2002: di tal ché ciò che viene azionato in questa sede è proprio - e solo - il contratto di appalto. Ne consegue la inapplicabilità al caso in esame del disposto dell'art. 24 L.F. - il quale attribuisce alla competenza del Tribunale che ha dichiarato il fallimento la conoscenza di "tutte le azioni che ne derivano" - dovendosi tra queste azioni essere ricomprese solo quelle che scaturiscono dallo stato di insolvenza e non anche quelle esperite dal Curatore per recuperare i crediti del fallito, in quanto tali azioni - essendo già comprese nel patrimonio del fallito (nella cui posizione il Curatore subentra) - non derivano dal fallimento. Queste ultime azioni, dunque, vanno esercitate e/o proseguite avanti al Giudice ordinariamente competente e, in ipotesi, anche davanti all'Arbitro ed al Collegio Arbitrale (cfr., per tutte, Cass. sez. 1°

17.4.2003 n. 6165, da cui si evince il principio secondo cui il Curatore che intenda agire per il recupero di crediti sorti da un contratto oggetto di clausola compromissoria si vede costretto, proprio in virtù della pretesa azionata, a far proprio il regolamento contrattuale, con conseguente obbligo di rispettare anche l'eventuale clausola compromissoria che ne faccia parte).

Ritiene in conclusione questo Giudicante che nel caso di specie il Curatore, facendo valere un diritto che il fallito stesso avrebbe potuto azionare in giudizio, è subentrato *de facto et de jure* nella situazione sostanziale del fallito medesimo, con conseguente doveroso rispetto di quella clausola compromissoria che le parti avevano inteso introdurre nel contratto. Infatti, il contratto di appalto prevedeva una clausola compromissoria di carattere generale, applicabile ad ogni controversia *inter partes*, riferita sia all'interpretazione del contratto, sia alle obbligazioni dallo stesso nascenti, sia alla sua esecuzione: non si vede dunque la ragione per cui la Curatela, nell'azionare il contratto stesso, non debba oggi rispettare anche la clausola compromissoria in esso contratto contenuta. Infatti, nella fattispecie *de qua* il rapporto non risulta affatto essersi esaurito - come invece asserito da parte attrice - bensì è temporaneamente rimasto in un limbo per poi venire nuovamente azionato dalla Curatela, onde ottenerne la asseritamente corretta esecuzione (oltre all'adempimento di altre e diverse, seppur connesse, obbligazioni assunte da parte del committente).

D'altronde, la presunta inconciliabilità dell'istituto della competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale Fallimentare e dell'arbitrato è ad oggi esclusa dallo stesso dato normativo (art. 35 L.F.), ove cioè il Curatore viene legittimato - con decreto motivato del Tribunale Fallimentare, su proposta del Giudice Delegato e



4

previo parere del comitato dei creditori - a stipulare non solo transazioni, ma anche compromessi; né paiono sussistere altre e diverse insuperabili incompatibilità tra l'istituto dell'arbitrato ed il fallimento.

La complessità e novità della questione di diritto affrontata consiglia la integrale compensazione *inter partes* delle spese processuali.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando

Il Giudice

- 1) Accerta e dichiara l'incompetenza dell'adito Tribunale di Udine atteso che la cognizione della presente controversia è devoluta ad un Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 15 del contratto di appalto datato 15.10.2001.
- 2) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.

Così deciso in Udine, 22.1.2011

Il Giudice

dott.ssa Annamaria Antonini

Depositato in Cancelleria  
oggi 15 FEB. 2011

L.CANCELLIERE  
15 FEB. 2011

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PER USO APPELLO

Udine, il 15 FEB. 2011

Applicato sull'originale  
marca per

3703M

15 FEB. 2011

pag. 6

L'OPERAIO GIUSEPPE B...  
Chiaro Maurovic

URGENTE